

SENT. 48698/12
R.G. 60156/12
CRON. 3271/12
REP. _____

**GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Napoli, III sezione civile, dr. [REDACTED], ha pronunciato alla pubblica udienza del 21.12.2012 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 60156/2012 del Ruolo Generale Affari Civili, vertente

TRA

[REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] C.F. [REDACTED] elett. dom. in Napoli, via Francesco Paolo Michetti, 1, presso lo studio dell'avv. Domenico Terracino, che la rappresenta e difende, come in atti. **OPPONENTE**

E

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., dom. in Napoli, piazza del Plebiscito. **OPPOSTO**

NONCHE'

Equitalia Sud S.p.A., in p.l.r.p.t., dom. in Napoli, via Bracco, 20. **OPPOSTA**
CONCLUSIONI: come da atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.09.2012, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali dell'illecito amministrativo (Polstrada NA V:126/0001084 del 24.03.2011) di cui alla cartella di pagamento n. 071 2012 0113768, chiedendone l'annullamento. All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, letto in udienza.

Preliminarmente, va osservato che il rito applicabile è quello previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, essendo l'opposizione volta a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato assume di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per la mancata notifica del verbale di accertamento (Cass. n. 26411/2006).

Con l'opposizione all'ingiunzione viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l'amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio. Sulla base di tale principio, sulla P.A. grava l'onere di fornire la prova della legittimità del procedimento e della pretesa sanzionatoria.

Orbene, l'amministrazione non ha provato la notificazione nei modi e termini di legge della violazione indicata nella cartella di pagamento impugnata. Va osservato che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue quando la notificazione non sia effettuata nel termine prescritto (art. 201, co. 5, c.d.s.).

Le altre doglianze restano assorbite.

Pertanto, l'atto impugnato va annullato.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato alla presente decisione costituiscono giustificati motivi, ai sensi dell' art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [redacted] avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali della sanzione amministrativa di cui alla cartella di pagamento n. 071 2012 0113768

[redacted], così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- b) comensa tra le parti le spese di giudizio;
- c) atti alla Corte dei Conti per quanto di competenza.

Così deciso in Napoli il 21.12.2012.

Il Giudice di pace

Dr. [redacted]

Il Cancelliere
Dot.ssa [redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 1-3-13



Il Cancelliere
Dot.ssa [redacted]